


FONDAZIONE
BANCA DEL MONTE
DI LOMBARDIA



S T A T U T O
2 0 1 8

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18 ottobre 2018

STATUTO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

TITOLO I – CARATTERI GENERALI

Art. 1 – (Natura giuridica, denominazione, durata e sede)

1.1. La Fondazione “Banca del Monte di Lombardia” (in sigla FBML), di seguito denominata Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, dalle vigenti disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

1.2. La Fondazione è stata costituita in Milano e ha sede legale in Pavia, Corso Strada Nuova n. 61, con finalità, interessi ed operatività in via generale in Lombardia ed in particolare nei territori di Milano e Pavia, nonché nelle altre comunità lombarde che hanno contribuito, secondo l’evoluzione storica, alla creazione del patrimonio e all’attività della Fondazione.

1.3. Essa ha durata illimitata.

Art. 2 – (Scopi)

2.1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità lombarda.

2.2. Gli scopi di utilità sociale sono quelli costituiti dal perseguimento di finalità che abbiano la funzione diretta o mediata di favorire il progresso della società nelle sue diverse articolazioni e la formazione, venendo incontro alle necessità e ai bisogni emergenti nella vita comunitaria.

2.3. Gli scopi di promozione dello sviluppo economico, -nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, co. 2 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153-, sono volti a promuovere e concorrere a sostenere settori e progetti di sviluppo dell’economia, nonché a cooperare alla realizzazione di politiche economiche per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della comunità.

Art. 3 – (Ambito territoriale di operatività)

3.1. La Fondazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 1.2., può intervenire anche su realtà esterne all’ambito territoriale della Lombardia, con specifica motivazione.

Art. 4 – (Principi)

4.1. La Fondazione opera in piena autonomia rispetto ad ogni altro soggetto pubblico e privato ed ha cura di applicare principi di economicità e di trasparenza nella amministrazione, nonché di sana e prudente gestione, essendo esclusivamente sottoposta ai poteri dell’Autorità di Vigilanza, contemplati nella legislazione vigente. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

4.2. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano dovute per legge o non siano previste nel presente statuto; essa non può svolgere attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di una responsabilità illimitata.

4.3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie. Non può altresì effettuare, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni a persone fisiche, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, eccezion fatta per le imprese strumentali, per le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, per le imprese sociali e per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

4.4. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe e può aderire ad organizzazioni che realizzino attività coerenti con gli scopi fondazionali, nonché ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni di origine bancaria.

TITOLO II – METODI OPERATIVI

Art. 5 – (Modalità di azione)

5.1. Per il conseguimento degli scopi fondazionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e, pertanto, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni nel capitale di società o concorrere alla loro costituzione, nei limiti della legislazione vigente e del presente statuto, sempre operando sulla base dei principi di sana e prudente gestione. La Fondazione indica nel Documento Programmatico Previsionale gli impieghi di cui all'art. 7, co. 1, del D. Lgs. 17 maggio 1999 n.153.

5.2. La Fondazione può costituire o concorrere a costituire fondazioni di diritto privato e associazioni ai sensi delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia, aventi finalità complementari o funzionali rispetto alle proprie.

5.3. La Fondazione interviene, ai sensi delle disposizioni vigenti, esclusivamente nei settori ammessi, di cui all'art 1, lettera c bis), del D.Lgs 17 maggio 1999, n.153 e successive modificazioni e integrazioni, all'art 153, comma 21, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti come previsto dalla successiva lettera d) del predetto art.1 del D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori con maggiore rilevanza sociale.

5.4. Le modalità di raggiungimento degli scopi di utilità sociale sono costituite da erogazioni ad enti pubblici, ad enti privati che perseguono un interesse pubblico e ad altri soggetti senza scopo di lucro, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, nonché da iniziative direttamente gestite dalla Fondazione.

5.5. La Fondazione disciplina con apposito regolamento le modalità erogative e le forme di verifica del raggiungimento delle finalità che hanno motivato le erogazioni. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione.

5.6. La Fondazione può costituire imprese strumentali e partecipare al loro capitale, purché le stesse operino esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie della Fondazione stessa nei settori rilevanti.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D. Lgs. 17 maggio 1999 n.153.

5.7. La Fondazione svolge funzione di indirizzo e controllo delle imprese strumentali, assicurando adeguate forme di propria rappresentatività negli organi di governo e di controllo delle imprese stesse.

Art. 6 – (Erogazioni imposte dalla legge)

6.1. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 15 della L. 11 agosto 1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” in conformità alle norme emanate dall'Autorità di vigilanza.

6.2. La Fondazione interviene, altresì, nelle altre ipotesi previste da eventuali leggi in materia.

Art. 7 – (Programmazione triennale)

7.1. L'attività della Fondazione, diretta al perseguimento degli scopi statutarî, è disciplinata da programmi triennali scorrevoli ad efficacia temporale coordinata ed è svolta prevalentemente nei settori rilevanti prescelti dalla Fondazione stessa, ai sensi del successivo art. 25.1. lett. h) nel rispetto della trasparenza dell'attività, della motivazione delle scelte e della tutela degli interessi contemplati dallo statuto, nonché della migliore utilizzazione delle risorse e dell'efficacia degli interventi.

7.2. Il programma triennale comporta una adeguata rappresentazione dei settori in cui intervenire, delle finalità perseguite, delle risorse disponibili per ciascun settore ed iniziativa e della localizzazione di massima degli interventi.

7.3. Il programma triennale individua, altresì, i progetti promossi dalla Fondazione, i criteri di individuazione e selezione degli stessi e le iniziative da attivare o sostenere.

Art. 8 – (Patrimonio)

8.1. Il patrimonio della Fondazione, originato dalla dotazione iniziale riveniente dal conferimento della azienda bancaria, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili nonché dai diritti acquisiti dalla Fondazione, e da quelli che acquisirà in futuro, nel rispetto dei limiti di legge.

8.2. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutarî ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione.

8.3. Il patrimonio, costituito dalla dotazione iniziale e dai fondi e riserve, si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria, nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate, per volontà del donante o del testatore, all'accrescimento del patrimonio;
- c) plusvalenze, anche conseguenti a valutazioni, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti previsti dall'art. 9, co. 4 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n.153;
- d) riserve ed accantonamenti facoltativi, sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della lett. g) del successivo art. 10.1., intesi a meglio sovvenire le esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, nonché a salvaguardare ed incrementare la massa patrimoniale; la costituzione degli accantonamenti e delle riserve non deve, comunque, pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi fondazionali e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.

8.4. La Fondazione nell'amministrare il proprio patrimonio, si attiene a principi di economicità e adeguata redditività nella gestione ed a criteri di trasparenza e di congruità. La Fondazione investe una quota del patrimonio, nei limiti di legge, in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano in modo significativo al perseguimento dei suoi scopi istituzionali ed in particolare a quello della crescita economica e dello sviluppo sociale del territorio di sua operatività dandone specifica evidenziazione nel bilancio di esercizio. Essa può, peraltro, investire una quota non superiore al 15% del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Può altresì investire parte del proprio patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al co. 1 dell'art. 7 del D. Lgs.17 maggio 1999 n.153, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

8.5. Il patrimonio della Fondazione può essere gestito direttamente dalla Fondazione stessa mediante modalità interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività fondazionali, ovvero può essere affidato, in tutto o in parte, ad una gestione esterna, costituita da operatori abilitati, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria. In tale seconda ipotesi, la scelta del gestore deve essere finalizzata all'esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato di Indirizzo e, comunque, sulla base di una valutazione comparativa.

8.6. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

8.7. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

8.8. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione detenuta nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

Art. 9 – (Finanziamento delle attività)

9.1. La Fondazione finanzia le proprie attività utilizzando:

- a) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, impiegando a tal fine esclusivamente i proventi già percepiti od accertati;
- b) gli avanzi di gestione;
- c) le somme derivanti da lasciti e donazioni, destinati per volontà del donante o del testatore, a fini fondazionali;
- d) redditi derivanti dall'esercizio d'impresa nei settori di attività istituzionale.

9.2. La Fondazione può utilizzare altre forme di finanziamento non destinate all'incremento del patrimonio.

9.3. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 10 – (Destinazione del reddito)

10.1. La Fondazione, nel rispetto della legislazione vigente, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d) almeno il 50% del reddito residuo rispetto alle destinazioni di cui alle lettere precedenti o, se maggiore, l'ammontare minimo del reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, secondo quanto previsto dalla legge, ai settori rilevanti. La Fondazione opera ripartendo le risorse tra i settori rilevanti, previsti per legge e prescelti ai sensi del successivo art. 25.1. lett. h), in modo equilibrato e privilegiando gli interventi a maggiore impatto sociale. La restante parte del reddito, escluse le erogazioni previste da specifiche norme di legge o statutarie di cui alla successiva lettera h), può essere destinata ad uno o più settori ammessi, secondo il criterio del rilievo sociale degli stessi e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al settore rilevante che ha registrato la minore intensità di interventi;

e) alle altre finalità contemplate dallo statuto;

f) al reinvestimento del reddito;

g) ad accantonamenti destinati a riserve facoltative, previste dallo statuto, dalla normativa vigente, o istituite dalla Fondazione ferma restando la valutazione dell'Autorità di Vigilanza;

h) ad erogazioni previste da specifiche norme di legge.

10.2. In attuazione di quanto disposto dal precedente art.4.2., la Fondazione non può distribuire o assegnare quote di proventi o di avanzi di gestione, in qualsivoglia forma, agli amministratori ed ai dipendenti, ad eccezione dei compensi e delle indennità previsti dallo statuto e delle retribuzioni definite in conformità a disposizioni di legge e di contratti.

TITOLO III – ORGANI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 11 – (Struttura organica)

11.1. Sono organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:

a) il Comitato di Indirizzo;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente della Fondazione;

d) il Collegio dei Sindaci.

11.2. La Fondazione può avvalersi di un Direttore generale in conformità a quanto previsto dal successivo art. 34.

11.3. Gli organi della Fondazione restano in carica sino alla loro sostituzione.

Art. 12 – Modalità di designazione e nomina dei componenti degli organi fondazionali

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto, nel rispetto di un'adeguata presenza di genere.

Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Comitato di Indirizzo. Il regolamento reca le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, specifica i requisiti di onorabilità, professionalità e di competenza richiesti

per la nomina dei componenti degli organi e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure. Il regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione.

Art. 13 – (Requisiti generali di onorabilità)

13.1. I componenti degli organi fondazionali devono esser scelti tra cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, dotati di piena capacità civile e di idoneità etica confacente ad un ente senza scopi di lucro.

13.2. Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;
- c) siano stati condannati con sentenza definitiva:

1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Tit. XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) siano stati oggetto di applicazione delle pene di cui alla precedente lett. c) su richiesta di parte, salvo il caso di estinzione del reato.

13.3. Il verificarsi delle circostanze sopra indicate comporta la decadenza dalla carica.

13.4. I componenti degli organi fondazionali devono tempestivamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità e l'organo di appartenenza deve senza indugio assumere le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e la reputazione della Fondazione.

Art. 14 – (Requisiti generali di professionalità, esperienza ed incolato)

14.1. I componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione della Fondazione devono possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, oltre che quelli di incolato statutariamente previsti, coerenti con l'attività senza scopo di lucro della Fondazione.

14.2. I componenti del Comitato di Indirizzo devono possedere un grado di professionalità e di competenza, anche maturata nell'ambito di fondazioni di origine bancaria, salvi restando gli specifici requisiti richiesti espressamente dal successivo art. 22.1., lett. c), tali da potere concorrere attivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione e dare un qualificato apporto alle aree di suo intervento.

14.3. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere una professionalità adeguata alle funzioni cui sono chiamati, maturata in posizioni dirigenziali od amministrative nell'ambito di imprese, della pubblica amministrazione, di fondazioni ovvero dell'esercizio di professioni, che necessitino di iscrizione ad albi o registri, ovvero accademiche, nonché una esperienza gestionale – amministrativa di durata non inferiore a cinque anni.

14.4. Dei componenti il Collegio dei Sindaci, almeno due membri effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari, in materie economiche o giuridiche, con almeno cinque anni di anzianità di ruolo.

14.5. Tutti i componenti degli organi fondazionali di cui al precedente art. 11, lettere a), b), c) e d) devono avere, di regola, il requisito dell'incollato in Lombardia od in Province immediatamente finitime da almeno cinque anni; per requisito di incollato si intende il domicilio e l'esercizio abituale del lavoro o della professione in un Comune della Regione o di zone finitime.

Art. 15 –(Incompatibilità e ineleggibilità)

15.1. Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; i componenti delle Giunte o i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Città Metropolitana, il Presidente della Regione, della Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana, il Sindaco di un Comune, il Presidente e i componenti del Consiglio di zona, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle comunità montane.

b) i membri della Commissione e degli altri organi dell'Unione Europea, della Corte Costituzionale, i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili ed i membri delle Autorità Amministrative indipendenti.

c) coloro i quali abbiano ricoperto le cariche di cui alle precedenti lettere a) e b) da meno di un anno;

d) coloro che ricoprano, o abbiano ricoperto da meno di un anno, un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;

e) i dipendenti in servizio o in quiescenza da meno di quattro anni della Fondazione, delle società partecipate direttamente o indirettamente, nonché il coniuge non separato, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso;

f) coloro che svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli enti ed organismi designanti, nonché i loro dipendenti e coloro i quali abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con gli stessi, ad eccezione dei professori universitari che non esercitino funzioni di rappresentanza legale,

amministrazione o controllo e di chi abbia esclusivamente rapporti di collaborazione per incarichi professionali specifici;

g) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i direttori generali comunali e provinciali degli enti operanti in Lombardia e coloro che abbiano cessato di ricoprire dette cariche da meno di un anno;

h) coloro i quali abbiano procurato alla Fondazione danni accertati giudizialmente o definiti in via transattiva;

i) i componenti del Collegio dei Sindaci che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 e successive modificazioni del Codice Civile.

15.2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e d).

15.3. Non possono, altresì, essere componenti di uno degli organi fondazionali coloro i quali:

a) rivestano la carica di amministratori di enti, istituzioni od associazioni con i quali la Fondazione abbia rapporti stabili di intervento, ad eccezione dei rappresentanti della Fondazione in società ad essa strumentali, nonché in enti, istituzioni, associazioni od organismi comunque denominati, istituiti o partecipati dalla Fondazione che operino, in via esclusiva, per la realizzazione di scopi coerenti con quelli perseguiti dalla Fondazione stessa;

b) siano destinatari delle attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, fatti salvi gli interventi destinati a soddisfare interessi generali e collettivi espressi dai soggetti designanti;

c) ricoprano cariche negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui alla L. 23 dicembre 1998 n. 461 e al D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153 o vi esercitino le funzioni di direzione;

d) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria, o abbia svolto funzioni di direzione o controllo nella stessa, non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

e) abbiano una lite pendente con la Fondazione;

f) svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

g) ricoprano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o svolgano funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

15.4. Sono reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, decadendo dalla carica ricoperta colui il quale assume la carica di un diverso organo della Fondazione; parimenti sono incompatibili le predette cariche con quella di Direttore Generale.

15.5. Le cause di incompatibilità possono esser risolte, salvo restando quanto previsto al precedente comma, con le dimissioni presentate in forma irrevocabile dalla carica ricoperta entro cinque giorni dalla accettazione di una carica fondazionale, ovvero con la rinuncia, ove possibile, alla lite pendente entro i medesimi termini.

15.6. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sottoscrivono all'atto dell'accettazione della nomina, una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui al precedente art. 15.1 negli enti operanti nei territori di intervento della Fondazione.

Art. 16 – (Conflitti di interesse)

16.1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione stessa, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare, in qualsiasi forma, a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

16.2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza od il Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di sospensione o di decadenza.

Art. 17 – (Sospensione dalle funzioni)

17.1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi, per il tempo di applicazione delle relative misure:

- 1) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alle disposizioni sulla onorabilità;
- 2) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, co. 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) l'applicazione di misure cautelari personali.

17.2. Il componente del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato non superiore a sei mesi, per motivi di carattere personale o professionale.

17.3. Ciascun organo fondazionale provvede ad accertare le cause di sospensione dalle funzioni per i propri componenti ed il Comitato di Indirizzo od il Consiglio di Amministrazione deliberano, in piena autonomia e discrezionalità, la concessione della sospensione ai propri componenti per motivi di carattere personale o professionale.

Art. 18 – (Decadenza)

18.1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Direttore Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dallo statuto stesso.

18.2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, le cause di ineleggibilità od incompatibilità ovvero delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti, essendo competente per il Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione.

18.3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dei requisiti, nonché delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità che li riguardano.

18.4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Art. 19 – (Indennità e compensi)

I compensi per i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

19.1. Ai componenti dell'Organo di Indirizzo viene esclusivamente riconosciuta una indennità collegata alla effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo, nella misura stabilita dal Comitato stesso, con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza presso la sede della Fondazione.

19.2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso su base annua, adeguatamente maggiorato per il Presidente e per il Vice Presidente, nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo, con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, oltre al rimborso delle spese di cui al precedente comma.

19.3. Ai componenti il Collegio dei Sindaci spetta un compenso su base annua, nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese di cui al precedente primo comma.

Art. 20 – (Computo dei mandati)

20.1. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.

20.2. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto, computando lo stesso in anni, o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

20.3. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente.

20.4. L'inizio del mandato coincide con la data di accettazione della nomina.

CAPO II – Del Comitato di Indirizzo

Art. 21 – (Composizione e durata in carica)

21.1. Il Comitato di Indirizzo è composto da ventitré componenti, di cui dodici espressione degli enti territoriali e delle autonomie pubbliche funzionali in campo economico, undici espressione di forme associative, istituzionali od organizzative della società civile, nonché tre personalità cooptate per chiara ed

indiscussa fama e dal Presidente della Fondazione che ha solo funzioni di convocazione e regolazione delle riunioni dell'organo.

21.2. Il Comitato di Indirizzo dura in carica sei esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo, ed i suoi componenti possono esser confermati.

21.3. Ciascun componente non rappresenta l'ente o l'organismo designante ed è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 22 – (Enti ed organismi designanti)

22.1. Provvedono alla designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo i seguenti enti ed organismi, attenendosi ai requisiti previsti dal precedente art. 13, con le modalità appresso indicate:

a) mediante la designazione di tre nominativi – a cura del legale rappresentante di ciascun ente designante, come espressione delle relative comunità – da parte dei seguenti Enti locali: i Comuni di Milano, Pavia, Brescia, Bergamo, Crema, Cremona e Monza;

b) mediante la designazione di tre nominativi – a cura del legale rappresentante di ciascun ente designante, come espressione delle categorie produttive – da parte delle seguenti autonomie funzionali in campo economico: le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, Pavia, Varese, Como Mantova d'intesa con Cremona;

c) mediante la designazione di gruppi di nominativi, nel caso i designanti siano almeno tre (c1.1., c1.2., c2., c3., c4.) o di terne di nominativi, nell'ipotesi in cui i designanti siano due (c1.3.) o uno solo (c5.1., c5.2.) che documentino le particolari qualifiche richieste dalla presente lettera, come espressione della comunità lombarda nelle aree di intervento e nei settori gestionali di interesse della Fondazione:

c1.) tre esperti in organizzazione e gestione della ricerca scientifica e della formazione avanzata espressi da:

c1.1.) i Rettori delle Università Statale di Milano, Bocconi, Cattolica del S. Cuore, Politecnico di Milano, dell'Ateneo della Bicocca e dell'Istituto Universitario di Lingue Moderne che individuano ciascuno un nominativo avente l'incolato nella Città Metropolitana di Milano;

c1.2.) i Rettori delle Università di Brescia, Bergamo, dell'Insubria e C. Cattaneo di Castellanza che individuano ciascuno un nominativo con incolato rispettivamente in Provincia di Brescia, Bergamo, Como e Varese;

c1.3) il Rettore dell'Università di Pavia, sentito il Rettore dell'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, individua una terna di nominativi con l'incolato in provincia di Pavia;

c2.) un esperto in organizzazione e gestione della ricerca biomedica e dell'assistenza sanitaria scelto tra i nominativi individualmente designati da:

- i Presidenti dei seguenti Istituti: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino, Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA, Istituto Neurologico Carlo Besta, Istituto Scientifico Medea;

c3.) un esperto in organizzazione e gestione degli ambienti naturali scelto tra i nominativi individualmente designati da:

- i Presidenti del Parco Lombardo della Valle del Ticino, del Parco Nord Milano e del Parco del Mincio;

c4.) un esperto in studio e gestione dei beni artistici scelto tra i nominativi individualmente designati da:

- i Direttori dei musei civici di Pavia, di Brescia e del Museo Poldi Pezzoli di Milano;

c5.) due esperti in organizzazione e gestione di servizi sociali e di volontariato applicato ai servizi sociali designati da:

c5.1.) il Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Milano che individua una terna di nominativi aventi l'incolato nella Città Metropolitana di Milano;

c5.2.) il Presidente del Centro di Servizi per il Volontariato Lombardia Sud che individua una terna di nominativi aventi l'incolato in Provincia di Pavia.

22.2. La scelta del nominativo nell'ambito di ciascuno dei gruppi di designati o delle singole terne, di cui al precedente art. 22.1. è operata dal Comitato di Indirizzo.

22.3. Il Comitato di Indirizzo coopta, nella riunione di insediamento e su proposta del Presidente, tre componenti scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Il numero dei cooptati non può in ogni caso superare il 15% del numero dei componenti del Comitato di Indirizzo.

22.4. Periodicamente, in occasione dei rinnovi del Comitato di Indirizzo, nel rispetto e in coerenza con la tempistica prevista dalla specifica procedura statutaria e comunque almeno una volta nell'arco del periodo di durata del mandato, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 23– (Procedure per le designazioni e nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo)

23.1. Il Presidente della Fondazione richiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, agli Enti ed Organismi designanti le designazioni di loro competenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificante puntualmente i requisiti generali, le ineleggibilità e le incompatibilità delle persone da designare ed assegna loro un termine massimo di quarantacinque giorni per provvedere.

23.2. Nel caso di cessazione anticipata dell'organo per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o per decadenza degli stessi o per altra causa, ovvero in caso di cessazione anticipata di un singolo componente l'organo, il Presidente della Fondazione richiede le designazioni necessarie entro il termine massimo di

quindici giorni dalle occorse cessazioni. I soggetti designanti procedono alle designazioni entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta.

23.3. Decorsi inutilmente tali termini, il Presidente della Fondazione invita gli Enti ed Organismi designanti di cui ai commi precedenti, a volere procedere alla designazione entro l'ulteriore termine di giorni 15 dall'invito stesso, decorso il quale la designazione è effettuata dal Prefetto di Pavia, uniformandosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha omesso di effettuare la designazione.

23.4. I componenti del Comitato di Indirizzo, previa valutazione della sussistenza dei requisiti generali e dell'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dal presente statuto, entrano in carica dalla data di accettazione della medesima.

Art. 24 – (Sostituzioni in corso di mandato)

24.1. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente del Comitato di Indirizzo il sostituto deve essere designato e scelto con le stesse modalità e procedure mediante le quali era stato designato e scelto il componente cessato dalla carica.

24.2. Il componente del Comitato di Indirizzo, nominato in sostituzione di altro, resta in carica sino al termine del mandato del sostituto.

Art. 25 – (Attribuzioni e funzionamento)

25.1. Il Comitato di Indirizzo delibera, oltre che sulle questioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, sulle materie concernenti:

- a) l'approvazione e la modificazione dello statuto;
- b) l'approvazione e la modificazione dei regolamenti;
- c) la nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la revoca dei medesimi e la nomina del Collegio dei Sindaci e del suo Presidente, nonché la determinazione dei relativi compensi, indennità, medaglie di presenza e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
- d) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
- e) l'accollo alla Fondazione, ove consentito dalla legge, delle sanzioni amministrative - tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione medesima;
- f) i criteri per la nomina di commissioni consultive o di studio;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonché del documento programmatico previsionale annuale;
- h) la scelta, ogni tre anni, di un massimo di cinque settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi e le determinazioni relative ai programmi triennali di attività. Della scelta dei settori e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza;
- i) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

- j) la costituzione e la partecipazione di controllo ad imprese strumentali;
- k) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- l) l'approvazione delle operazioni di fusione della Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
- m) la vigilanza sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione;
- n) l'individuazione dell'eventuale società di revisione contabile.

Il Comitato di Indirizzo può deliberare, altresì, le linee guida di tipo generale e metodologico in ordine agli indirizzi strategici in base ai quali la Fondazione esercita i diritti societari ed alla tipologia delle nomine di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere.

25.2. Il Comitato di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale ha diritto di parola, ma non di voto. Esso deve essere convocato entro quindici giorni anche quando ne facciano richiesta scritta, indicante gli argomenti all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti, arrotondato per eccesso.

Nel caso in cui venga prevista anche una seconda convocazione questa deve tenersi entro cinque giorni dalla prima convocazione.

Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, arrotondato per eccesso. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza relativa, essendo richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica per le deliberazioni concernenti lo statuto e le fusioni, nonché la maggioranza assoluta dei componenti in carica per la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione; si calcolano nel *quorum* costitutivo gli astenuti, mentre non si computano in quello deliberativo. Il Presidente può disporre che le votazioni si svolgano a scrutinio segreto, procedendosi in egual modo qualora ne venga fatta richiesta da parte di un terzo dei presenti.

In caso di parità di voti le proposte, oggetto di deliberazione, si intendono respinte.

25.3. Il Comitato di Indirizzo si riunisce di norma sei volte all'anno, essendo convocato con preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza riducibile a ventiquattro ore, mediante strumenti di comunicazione, anche in forma telematica, che diano garanzia di ricezione.

Le funzioni di Segretario del Comitato di Indirizzo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Comitato decida di riunirsi in seduta segreta, funge da segretario il componente del Comitato stesso che verrà designato dal Presidente.

25.4. I verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente e dal segretario, salvo quanto previsto dal terzo capoverso del precedente co. 25.3.

25.5. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo possono assistere, su invito del Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché esperti su argomenti in discussione, gli uni e gli altri senza diritto di voto.

CAPO III

Del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

Art. 26 – (Composizione e durata in carica)

26.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette componenti, ivi compresi il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente.

26.2. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, dura in carica per tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo.

26.3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono esser confermati.

Art. 27 – (Nomina e revoca)

27.1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato, anche attraverso procedure selettivo - comparative tese a privilegiarne la qualificazione manageriale, dal Comitato di Indirizzo tra persone aventi i requisiti di cui ai precedenti artt. 13, 14.3. e 14.5. entro venti giorni dall'insediamento del Comitato di Indirizzo stesso.

27.2. Tra i Consiglieri d'Amministrazione da eleggere almeno due debbono avere l'incollato nella Città Metropolitana di Milano e due in Provincia di Pavia.

27.3. I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati per giusta causa.

27.4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica per una qualunque causa di un componente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione, il Comitato di Indirizzo provvede alle sostituzioni, restando in carica il sostituto sino al termine del mandato del sostituito.

Art. 28 – (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e suo funzionamento)

28.1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvoché non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge e dallo statuto.

28.2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina del Vice Presidente;
- b) il riparto dell'emolumento determinato dal Comitato di Indirizzo per l'Organo Amministrativo avendo particolare riguardo alle funzioni del Presidente e del Vice Presidente;
- c) la scelta del Direttore Generale della Fondazione - ove si reputi necessario avvalersene - e la definizione del trattamento economico spettantegli;
- d) la redazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonché di un rendiconto semestrale sull'andamento economico e finanziario, sull'attività della Fondazione e sullo stato di attuazione dei programmi, da sottoporre al Comitato di Indirizzo per la sua approvazione;
- e) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- f) la gestione attuativa dei programmi triennali;
- g) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;

- h) la definizione dell'assetto organizzativo della Fondazione, anche con riferimento ai dipendenti, collaboratori e consulenti;
- i) la verifica per i propri componenti e per il Direttore Generale della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione, entro trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
- j) la promozione di azioni e ricorsi davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza agli stessi, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- k) la formulazione di proposte all'organo di indirizzo in ordine:
- alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti;
 - alla predisposizione della delibera di scelta dei settori rilevanti nell'ambito dei settori ammessi di cui al precedente art. 5.3. ed alla elaborazione del progetto di programma triennale di attività della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - alla costituzione di imprese strumentali ed alla partecipazione stessa;
 - agli indirizzi strategici relativi alle società partecipate;
- l) la nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere; la designazione dei componenti degli organi di società controllate e partecipate ha luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione;
- m) l'accollo alla Fondazione, ove consentito dalla legge, delle sanzioni amministrativo – tributarie a carico di dipendenti della Fondazione medesima;
- n) la nomina di commissioni consultive o di studio, determinandone le funzioni, la composizione e le modalità di presenza; nel caso in cui delle commissioni siano chiamati a far parte componenti degli organi fondazionali, in ragione delle loro specifiche competenze, l'incarico è conferito con deliberazione ed è fissato l'ammontare dell'indennità, connessa all'effettiva partecipazione alle commissioni stesse, col parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

28.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti od al Direttore generale, se nominato, particolari poteri ed incarichi speciali, determinandone i limiti ed applicandosi l'art. 2389, co. 2 del Codice Civile. I titolari delle deleghe e degli incarichi devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

28.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Lo stesso è regolarmente costituito con la presenza alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, e delibera a maggioranza relativa, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni

procedurali di cui al precedente art. 25.2., 25.3. e 25.4., salvo che per il preavviso delle convocazioni che possono essere disposte a data fissa, di norma almeno mensile.

28.5. In caso di parità di voti a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

28.6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario incaricato di redigere il processo verbale delle sue riunioni.

28.7. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, in presenza di circostanze straordinarie e urgenti, anche con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 29 – (Presidente e Vice Presidente)

29.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato di Indirizzo, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

29.2. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e il suo mandato scade con quello del Consiglio di cui è parte. Il Presidente deve avere l'incollato in Provincia di Milano od in Provincia di Pavia e, di norma, è rispettata la regola dell'alternanza in correlazione con i mandati compiutamente svolti.

29.3. Il Vice Presidente non potrà avere lo stesso incolato del Presidente e viceversa.

Art. 30 – (Attribuzioni del Presidente e funzioni vicarie)

30.1. Il Presidente della Fondazione, oltre a convocare e presiedere il Comitato di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, ha poteri di indirizzo, di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione.

30.2. Lo stesso ha la legale rappresentanza della Fondazione, sovrintende sulla corretta e tempestiva attuazione dei deliberati degli organi di indirizzo e di amministrazione, tiene i rapporti con l'Autorità di Vigilanza e con le altre autorità pubbliche e può nominare avvocati e procuratori, nonché rilasciare procure speciali a terzi.

30.3. Il Presidente della Fondazione, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il Vice Presidente e, ove nominato il Direttore generale, può assumere decisioni e determinazioni d'urgenza. In tal caso esse sono portate a ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza utile.

30.4. Il Presidente della Fondazione può conferire la rappresentanza al Vice Presidente e conferire altresì procure speciali ai Consiglieri, al Direttore generale, nonché, sentito quest'ultimo, se nominato, a dipendenti ed a terzi.

30.5. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente della Fondazione, adempie le funzioni il Vice Presidente; nel caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente esercita le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di carica.

30.6. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Art. 31– (Presidente Emerito)

Art. 31.1 Il Comitato di Indirizzo può, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità, nominare il Presidente della Fondazione, che conclude definitivamente il Suo mandato, Presidente Emerito. Il Comitato di Indirizzo decide sul punto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti al voto.

Art. 31.2 Le motivazioni della nomina e della proposta hanno riguardo al particolare contributo dato alla progettazione, allo svolgimento e al completamento di attività rilevanti per la Fondazione, sia proprie che relative alle Società strumentali.

Art. 31.3 Il titolo è onorifico e non remunerato.

Art. 31.4 Il Presidente Emerito non è organo della Fondazione e non è un componente del Comitato di Indirizzo né del Consiglio di Amministrazione, tuttavia il Presidente della Fondazione può invitarlo a partecipare alle riunioni di tali organi ed esprimere pareri, ove richiesti.

CAPO IV - Del Collegio dei Sindaci

Art. 32– (Composizione, durata in carica e nomina)

32.1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, aventi i requisiti di cui al precedente art. 14.4. e 14.5.

32.2. Esso dura in carica per tre esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo ed i suoi componenti possono esser confermati.

32.3. Il Comitato di Indirizzo nomina, tempestivamente e comunque entro quindici giorni dal suo insediamento, il Collegio dei Sindaci; provvede inoltre a nominare al suo interno il Presidente del Collegio stesso, avendo cura di individuarne tra gli effettivi uno con l'incolato nella Città Metropolitana di Milano, uno nella Provincia di Pavia ed uno nel restante territorio di operatività della Fondazione.

32.4. In sede di nomina del Collegio dei Sindaci, il Comitato di Indirizzo nomina il Presidente del Collegio stesso, avendo cura di nominare una persona con l'incolato diverso da quello del Presidente della Fondazione.

Art. 33 – (Attribuzioni del Collegio dei Sindaci)

33.1. Il Collegio dei Sindaci esercita i poteri previsti dagli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili, nelle forme di cui agli artt. 2403 bis e 2404 dello stesso Codice Civile, svolgendo, altresì, i compiti contemplati dall'art. 10, co. 3, lett. d) e j) del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e gli altri attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, ivi compresi quelli conferitigli dal precedente art. 18.

33.2. I Sindaci hanno le responsabilità previste dall'art. 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

33.3. Per la sostituzione di uno dei Sindaci si applica l'art. 2401 del Codice Civile e per la decadenza dall'ufficio, in deroga al co. 2 dell'art. 2404 del Codice Civile, si applica il precedente art. 18.4.

33.4. Il Collegio dei Sindaci provvede, in caso di mancanza o di impossibilità di funzionamento del Comitato di Indirizzo, agli adempimenti relativi alla regolarità delle designazioni, alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e dell'assenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità ovvero di conflitti di interesse e procede, in mancanza del Presidente, ad attivare le procedure volte alla ricostituzione degli organi fondazionali.

33.5. Il Collegio verifica altresì la sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza dei suoi componenti ed assume, ove necessario, senza indugio i provvedimenti conseguenti e comunque entro trenta giorni.

33.6. Nel caso in cui il Collegio dei sindaci sia composto esclusivamente da membri, effettivi e supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali, la Fondazione può attribuire la revisione legale dei conti allo stesso Collegio dei sindaci ai sensi dell'art. 2409 bis, secondo comma, del Codice Civile. In caso contrario, la Fondazione attribuirà la revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 34 – (Strutture della Fondazione)

34.1. La Fondazione si dota di una struttura funzionale alle attività da svolgere, avendo cura di istituire le eventuali ripartizioni organizzative in relazione alle aree di operatività, promuovendo la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

34.2. L'organico del personale della Fondazione può esser costituito da personale dipendente, anche a tempo definito o determinato orizzontalmente o verticalmente, ovvero da personale distaccato dalle società in cui la Fondazione abbia partecipazioni.

Art. 35 – (Direttore Generale)

35.1. Il Direttore Generale, nominato in relazione a requisiti di comprovata capacità manageriale, maturati in funzioni dirigenziali presso imprese, fondazioni o pubbliche amministrazioni in non meno di tre anni di positiva attività e con competenza specifica nelle discipline attinenti le funzioni della Fondazione, ha un incarico a tempo definito per un massimo di sette anni e può essere riconfermato; lo stesso può esser revocato con delibera motivata, in caso di gravi violazioni dello statuto, di non corretto adempimento dei doveri conferitigli o di altri casi in cui venga giustificatamente meno il rapporto fiduciario. Il Direttore Generale può anche esser legato alla Fondazione da un contratto di consulenza ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

35.2. Il Direttore Generale, ove nominato, opera nell'ambito delle deleghe e degli incarichi a lui affidati dal Consiglio di Amministrazione dando esecuzione alle deliberazioni degli organi fondazionali, nel rispetto della separazione delle funzioni decisionali ed esecutive.

35.3. Il Direttore Generale deve avere i requisiti generali di onorabilità ed allo stesso si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza, previste dal presente statuto, non potendo il medesimo assumere incarichi consulenziali, di rapporto coordinato e continuativo o di dipendenza con altri enti ed organismi.

TITOLO V - BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 36 – (Libri e scritture contabili)

36.1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle determinazioni d'urgenza del Presidente, nonché il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Sindaci e, ove richiesto, il libro del controllo contabile.

36.2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri e le registrazioni contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività, in relazione alla natura di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni civilistiche in materia.

Art. 37 – (Contabilità di imprese strumentali)

37.1. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, di cui al precedente art. 5.6., essa tiene contabilità separate per ciascuna impresa.

37.2. Le risultanze dell'attività di dette imprese strumentali sono riportate tra le poste del bilancio di esercizio della Fondazione e i relativi rendiconti sono allegati al bilancio della Fondazione stessa.

Art. 38 – (Bilancio d'esercizio e documento programmatico previsionale)

38.1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

38.2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale della Fondazione, relativo all'esercizio successivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che deve esser rimesso, a cura del Presidente della Fondazione, all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione e pubblicato sul sito internet della Fondazione.

38.3. Il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione a norma di legge. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Comitato di Indirizzo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine di cui sopra è fissato in centoottanta giorni ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, co. 2 del Codice Civile fatto salvo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza in materia.

38.4. Il bilancio di esercizio ed il documento programmatico previsionale devono esser trasmessi al Collegio dei Sindaci per le valutazioni di sua competenza almeno quindici giorni prima della riunione per l'approvazione.

38.5. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo le disposizioni civilistiche relative alle società per azioni, in quanto applicabili; la

relazione sulla gestione, oltre agli elementi patrimoniali, economici e finanziari, illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti e gli interventi realizzati dalla Fondazione, evidenziando i risultati ottenuti.

38.6. Nella redazione del bilancio di esercizio, la Fondazione si conforma alle disposizioni del regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza, in attuazione dell'art. 9, co. 5 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153; in particolare il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esaustiva rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, nonché delle iniziative fondazionali in attuazione degli scopi di cui al presente statuto.

Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese strumentali di cui all'art 5.6 del presente statuto, nonché le informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

38.7. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla sua approvazione, è trasmesso all'Autorità di Vigilanza a cura del Presidente della Fondazione. Il bilancio è pubblicato sul sito internet della Fondazione.

38.8. Con periodicità semestrale il Consiglio di Amministrazione predispone e porta all'attenzione del Comitato di Indirizzo una relazione economica e finanziaria sulla gestione della Fondazione, sull'attività svolta e sullo stato di attuazione dei programmi.

TITOLO VI - RELAZIONI CON L'ESTERNO

Art. 39 – (Trasparenza)

39.1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

39.2. Entro il mese di maggio di ogni anno la Fondazione rende pubblica, inviandone copia all'Autorità di Vigilanza, una dettagliata informativa sull'attività svolta, evidenziando in particolare gli scopi perseguiti, i settori d'intervento, i soggetti beneficiari, gli importi delle erogazioni, l'elenco degli enti e delle società strumentali e quello delle società in cui la Fondazione stessa detiene partecipazioni superiori al 5% del loro capitale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – (Estinzione)

40.1. La Fondazione è dichiarata estinta e posta in liquidazione, sentito il Comitato di Indirizzo, con decreto dell'Autorità di Vigilanza nel caso in cui il conseguimento dei suoi scopi sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, nonché nel caso in cui il patrimonio sia divenuto insufficiente al raggiungimento degli scopi fondazionali.

40.2. L'eventuale residuo netto del patrimonio conseguente la liquidazione è devoluto ad altra fondazione, preferibilmente di origine bancaria, che assicuri, ove possibile, la continuità dell'azione nel territorio di operatività della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi originari.

Art. 41 – (Disciplina transitoria)

41.1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore a seguito dell'approvazione dello statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. c) del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.

41.2. Le modifiche del presente statuto di cui all'art. 26 relative a composizione e durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente non si applicano agli organi in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa, che restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

41.3. Qualora dovessero intervenire nel corso del mandato dell'Organo di Indirizzo, variazioni degli Enti designanti o modificazioni territoriali degli stessi, con particolare riguardo alle Province, alle Camere di Commercio, il designato dell'ente eventualmente soppresso o accorpato resta in carica fino alla cessazione del mandato. In conseguenza di tali nuove situazioni si procede alle opportune e specifiche modifiche statutarie.

41.4. Il Comitato di Indirizzo, in sede di rinnovo del Consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa e nei due mandati successivi, provvede alla nomina dei soli componenti del Consiglio di amministrazione e non anche del Presidente in carica alla predetta data, che prosegue nell'espletamento del mandato fino alla sua scadenza naturale. La durata del mandato del Presidente nominato successivamente alla scadenza del mandato del Presidente in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa è di quattro anni, in deroga a quanto previsto dall'art. 26.2, e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica per una qualunque causa del Presidente della Fondazione in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa, ovvero del Presidente nominato successivamente in conformità al precedente secondo periodo, il Comitato di Indirizzo provvede alla sostituzione, restando in carica il sostituto sino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione di cui fa parte.

41.5. In via transitoria, la scelta del nominativo nell'ambito di ciascuno dei gruppi di designati o delle singole terne di cui agli alinea dell'art. 22.1., lett. c) è operata, su proposta dell'attuale Presidente della Fondazione, fino a quando lo stesso non cessi dalla carica, dal Comitato di Indirizzo, salva diversa motivata determinazione del Comitato stesso.

41.6. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 8 , comma 7, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.

41.7. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 9, comma 3, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa.

41.8. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 5, comma 6, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 5 del Protocollo d'intesa.

41.9. Approvato lo Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, la Fondazione lo rende pubblico sul proprio sito Internet e mediante deposito presso il Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Pavia. La Fondazione pubblica un testo del medesimo sia in forma telematica che a stampa, dandone idonea pubblicità.